

Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume

Presentiamo la Carta del Carnaro. Si tratta di un progetto di costituzione elaborato da D'Annunzio per il libero stato di Fiume. Pressochè sconosciuta al grande pubblico è pregevole sia per i contenuti politico filosofici, sia per alcune curiosità filologiche. Purtroppo la versione catacea in nostro possesso contiene degli omiss che abbiamo riportato. Appena riusciremo ad integrare la versione la pubblicheremo immediatamente. Come sempre qualunque [aiuto](#) nel colmare queste lacune è ben accetto

Carta della Libertà del Carnaro

Fiume, libro comune italico da secoli, pel voto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.

Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del mito romano.

Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del disegno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei s'irraggiarono e s'irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e per le isole da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe.

E questo è il suo diritto storico.

Fiume, come già l'originaria Tarsatica posta contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua delle Giulie. E' pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione, la storia e la scienza confermano confine sacro dell'Italia.

E questo è il suo diritto terrestre.

Fiume, con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti, insidie, violenze d'ogni sorta, rivendica da due anni la libertà di scegliersi il suo destino e il suo compito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversari ingiusti.

E questo è il suo diritto umano.

Le contrastano il triplice diritto l'iniquità la cupidigia e la prepotenza straniera; a cui non si oppone la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria.

Per ciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fisso al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova, non limitandosi al territorio che sotto il titolo di "Corpus separatum" era assegnato alla corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelle comunità adriatiche le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia.

Così, nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo, per mantenere contro chiunque la continuità della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.

Dei Fondamenti

I

Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero stato il suo "Corpus separatum", con tutte le sue strade ferrate e con l'intero suo porto.

Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinuncia ad un più giusto e più sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.

II

La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione venete che per

voto dichiararono di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affini che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di una apposita legge prudentiale.

III

La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo “res populi” che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell’autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.

IV

La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione.

Ma amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori;

abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti;

scompartisce le forze e gli uffici;

cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e più ricca la vita comune.

V

La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari;

assicura l’ordine interno con la disciplina e la giustizia;

si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne;

costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini;

cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero essere considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.

VI

Tutti i cittadini dello Stato, d’ambidue i sessi, sono e si sentono eguali di fronte alla nuova legge.

L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.

VII

Le libertà fondamentali del pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garantite a tutti i cittadini.

Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio;

ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva.

L’abuso delle libertà statuarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l’equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi;

ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà.

VIII

Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d’ambidue i sessi l’istruzione primaria in scuole chiare e salubri;

l’educazione corporea in palestre aperte e fornite;

il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere;

l’assistenza nelle infermità, nella invalidità, nella disoccupazione involontaria;

la pensione di riposo per la vecchiaia;

l’uso dei beni legittimamente acquistati;

l’inviolabilità del domicilio;

l’”habeas corpus”;

il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.

IX

Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali.

Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può essere lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.

Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro.

Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all’economia generale.

X

Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono di proprietà perpetua incontestabile ed inalienabile dello Stato.

E' concesso – con un Breve del Porto franco – ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione, a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità da gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.

XI

Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito.

Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi fondate.

XII

Tutti i cittadini d'ambidue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri.

Le industrie iniziate e aumentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.

XIII

**Tre specie di spiriti e di forze concorrono all'ordinamento al movimento e all'incremento dell'università:
i Cittadini**

le Corporazioni

i Comuni

XIV

Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nell'università dei Comuni giurati:

la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà;

l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la propria virtù, per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono;

il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.

Dei cittadini

XV

Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città di Fiume;

tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolti;

tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati;

tutti coloro che, avendo chiesto la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.

XVI

I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di età.

Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.

XVII

Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, i cittadini:

condannati in pena d'infamia;

ribelli al servizio militare per la difesa del territorio;

morosi al pagamento delle tasse;

parassiti incorreggibili a carico della comunità, se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza.

Delle Corporazioni

XVIII

Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore.

Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza ascendente.

Qualunque sia la specie del lavoro fornito, di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di esequimento, tutti sono per obbligo iscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal Comune l'immagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze.

XIX

Alla prima Corporazione sono iscritti gli operai salariati dall'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani minuti e i piccoli proprietari di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi o avventizi.

La Corporazione seconda raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici e amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi i comproprietari di essa azienda.

Nella terza si radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non siano veri operai; e anche da questa sono esclusi i comproprietari.

La quarta Corporazione associa i datori d'opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio, di trasporti, quando essi non siano soltanto proprietari o comproprietari ma – secondo lo spirito dei nuovi statuti – conduttori sagaci e accrescitori assidui dell'azienda.

Sono compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comunali e statali di qualsiasi ordine.

La sesta comprende il fiore intellettuale del popolo: la gioventù studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le belle arti, le arti sceniche, le arti ornative.

Della settima fanno parte tutti quelli che esercitano professioni libere non considerate nelle precedenti rassegne. L'ottava è costituita dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può essere rappresentata se non dagli amministratori alle Società stesse preposti.

La nona somma tutta la gente di mare.

La decima non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. E' quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo novissimo; alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ansito penoso e il sudore di sangue.

E' rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione ad una forma spiritualizzata del lavoro umano: "Fatica senza fatica".

XX

Ogni Corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente riconosciuta dallo Stato.

Sceglie i suoi consoli;

manifesta nelle sue adunanze la sua volontà, detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue convenzioni;

regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia;

provvede ai suoi bisogni e accresce il suo patrimonio riscuotendo dai consociati una imposta pecuniaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale;

difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di accrescerne la dignità;

si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri;

cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso modelli di moderna bellezza;

incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior prova;

consacra gli obblighi del mutuo soccorso;

determina le provvidenze in favore dei compagni infermi o indeboliti;

inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere;

istituisce le sue cerimonie e i suoi riti;

concorre, quanto più magnificamente possa, all'apparato delle comuni allegrezze, delle feste anniversary, dei giochi terrestri e marini;

venera i suoi morti, onora i suoi decani, celebra i suoi eroi.

XXI

Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra Corporazione, sono regolate nei modi medesimi che gli statuti definiscono nel regolare le dipendenze fra i poteri centrali della Reggenza e i Comuni giurati, e fra l'uno e l'altro Comune.

I soci di ciascuna Corporazione costituiscono un libero corpo elettorale per eleggere i rappresentanti al Consiglio dei Provvisori.

Ai consoli delle Corporazioni e alle loro insegne è dovuto nelle cerimonie pubbliche il primo luogo.

Dei comuni

XXII

Si ristabilisce per tutti i Comuni 'antico "potere normativo", ch'è il diritto di autonomia pieno: il diritto particolare di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo.

Essi esercitano in sé e per sé tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli officii legislativi esecutivi e

giudiziari della Reggenza.

A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza.

Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede: quando essi statuti non contengano nulla di palesemente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione;

quando essi statuti sieno approvati, accettati, voluti dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza cittadina.

XXIV

Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, di praticare componimenti, di condurre trattati tra loro, in materia di legislazione e di amministrazione.

Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all'esame del Potere esecutivo centrale.

Se il Potere stima che tali accordi componimenti trattati sieno in contrasto con lo spirito della Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Regione.

Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

XXV

Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d'insidia,

quando l'integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante,

il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore,

se richiedano l'intervento le autorità comunali concordi,

se lo richiede il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

XXVI

Ai Comuni segnatamente si appartiene:

fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato,

nominare i giudici comuni,

istituire e mantenere la polizia comunale,

mettere imposte,

contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.

Del potere legislativo

XXVII

Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione:

il Consiglio degli Ottimi,

il Consiglio dei Provvisori.

XXVIII

Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del suffragio universale diretto e segreto, tutti i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che sieno investiti dei diritti politici.

Ogni cittadino votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi.

XXIX

Gli Ottimi durano nell'ufficio tre anni.

Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni caso non può il loro numero essere di sotto di trenta.

Tutti gli elettori formano un corpo elettorale unico.

L'elezione si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.

XXX

Il Consiglio degli Ottimi ha podestà ordinatrice e legislatrice nel trattare.

del Codice penale e civile,

della Polizia,

della Difesa nazionale,

della Istruzione pubblica secondaria,

delle Arti belle,

dei Rapporti tra lo Stato e i Comuni.

Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevità

spiccatamente concisa.

XXXI

Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti, per elezione compiuta nei modi del suffragio universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale.

Dieci Provvisori sono eletti dagli operai d'industria e dai lavoratori della terra;

dieci dalla gente del mare;

dieci da datori d'opra;

cinque dai tecnici agrari e industriali;

cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private;

cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione;

cinque dalle professioni libere;

cinque dai pubblici impiegati;

cinque dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo.

XXXII

I Provvisori durano nell'ufficio due anni.

Non sono eleggibili se non appartengono alla Corporazione rappresentata.

XXXIII

Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte l'anno, nei mesi di maggio e novembre, usando nel dibattito il modo laconico.

Ha podestà ordinatrice e legislatrice nel trattare

del Codice commerciale e marittimo;

delle Discipline che conducono il lavoro continuato;

dei Trasporti;

delle Opere pubbliche;

dei Trattati di commercio, delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini;

della Istruzione tecnica e professionale;

delle Industrie e delle Banche;

delle Arti e dei Mestieri.

XXXIV

Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono una volta all'anno in un sol corpo, sul principio del mese di dicembre, costituendo un grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del Carnaro.

L'Arengo tratta e delibera

delle Relazioni con gli altri Stati;

della Finanza e del Tesoro;

degli Alti Studi;

della riformabile Costituzione;

dell'ampliata libertà.

Del potere esecutivo (omissis)

XXXV (omissis)

XXXVI (omissis)

Del potere giudiziario

XXXVII

Partecipano del potere giudiziario

i Buoni uomini

i Giudici del Lavoro

i Giudici togati

i Giudici del Maleficio

la Corte della Regione.

XXXVIII (omissis)

XXXIX

I Giudici del lavoro giudicano delle controversie singolari fra i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e i datori d'opra.

Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni ed eleggono il consiglio dei provvisori.

In questa misura:

due dagli operai d'industrie e dai lavoratori della terra;

due dalla gente di mare;

due dai datori d'opra;

uno dai tecnici industriali ed agrari;

uno dalle libere professioni;

uno dagli addetti alle amministrazioni delle private aziende;

uno dagli impiegati pubblici;

uno dagli insegnanti, dagli studenti degli istituti superiori e dagli altri soci della sesta Corporazione;

uno dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo.

I Giudici del Lavoro hanno facoltà di dividere in sezioni i loro collegi per sollecitare i giudizi, servitori pronti di una giustizia leggera ed espedi-tissima.

Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio d'appello.

XL (omissis)

XLI (omissis)

XLII (omissis)

Del comandante (omissis)

XLIII (omissis)

XLIV (omissis)

XLV (omissis)

XLVI (omissis)

Della difesa nazionale (omissis)

XLVII (omissis)

XLVIII (omissis)

XLIX (omissis)

Dell'istruzione pubblica (omissis)

L (omissis)

LI (omissis)

LII (omissis)

LIII (omissis)

LIV (omissis)

Della riforma statutaria

LV

Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della Costituzione.

Ma la Costituzione può essere riformata in ogni tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini in diritto di voto.

Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo della Costituzione i membri del Consiglio nazionale

le rappresentanze dei Comuni

la Corte della Regione

le Corporazioni.

Del diritto d'iniziativa

LVI

Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d'iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all'opera dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente.

Ma l'iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga.

Della riprova popolare

LVII

Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico quando la riprova sia domandata da un numero di elettori uguale per lo meno al quarto dei cittadini in diritto di voto.

Dei diritto di petizione

LVIII

Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi che da essi furono per buon diritto eletti.

Della incompatibilità

LIX

Nessun cittadino può esercitare più di un potere né partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.

Della revocazione

LX

Ogni cittadino può essere revocato dall'ufficio che occupa quando egli perda i diritti politici per sentenza confermata dalla Corte della Regione, quando la revocazione sia imposta per voto schietto dalla metà più uno degli iscritti al corpo elettorale.

Della responsabilità

LXI

Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del danno che allo Stato al Comune alla Corporazione al semplice cittadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, per incuria, per codardia, per inettezza.

Della retribuzione

LXII

A tutti gli ufficiali pubblici nominati negli statuti e collocati nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione giusta; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno.

Della edilità (omissis)

LXIII (omissis)

Della musica

LXIV

Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale.

Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si perpetua.

Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo dio a sua somiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo dio.

Se ogni rinascita d'una gente nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un ordine lirico nel senso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica considerata come linguaggio rituale è l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita.

Non sembra che la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine intenta e ansiosa il regno dello spirito?

Il regno dello spirito umano è cominciato ancora.

 [Ritorna alla documentazione su Dannunzio](#)

 [Ritorna all'altro sociale](#)

 [Ritorna alla Home Page](#)

Iscritta USPI

Carpe Diem Via Tirso 5 20141 Milano

<mailto:%20carpediem@iol.it>
